

## Condizioni generali di vendita ClickADV Srl

1. A mezzo della sottoscrizione dell'ordine di acquisto di spazi pubblicitari sulla rete internet (di seguito l'"Ordine") e delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito le "Condizioni Generali"), da parte del cliente (di seguito il "Committente"), quest'ultimo conferisce a ClickAdv Srl (di seguito "PayClick"), l'incarico di prestare servizi di programmazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria sulle liste di indirizzi e sul network di siti web gestiti da PayClick (di seguito "Campagna Pubblicitaria").
2. L'Ordine sottoscritto dal Committente che rimanda alle presenti Condizioni Generali è da intendersi irrevocabile e si perfezionerà con l'accettazione dello stesso da parte di PayClick da effettuarsi a mezzo trasmissione fax o corrispondenza commerciale.
3. I pagamenti delle inserzioni dovranno essere effettuati entro i termini convenuti. In caso di mancato pagamento, PayClick, oltre alla facoltà di agire giudizialmente per il recupero del proprio credito, sono autorizzate a sospendere tutte le attività previste dal presente Ordine, compresa la Campagna Pubblicitaria in corso, e a risolvere ipso iure l'Ordine e le presenti Condizioni Generali ex art. 1456 c.c. inviando comunicazione al Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di farsi corrispondere gli interessi moratori su quanto dovuto sulla base del tasso prime rate ABI maggiorato di due punti, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
4. Il Committente si impegna al rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa); il Committente dichiara altresì che il materiale pubblicitario, fornito ai fini della realizzazione della Campagna Pubblicitaria, indicherà con precisione e trasparenza le condizioni dell'eventuale offerta promozionale e che, quindi, non arrecherà pregiudizio alcuno agli utilizzatori finali. Il Committente sarà tenuto al rispetto integrale di ogni norma di legge e regolamento in vigore in relazione al contenuto dei messaggi pubblicitari di ogni tipo.
5. L'eventuale materiale pubblicitario da pubblicare fornito dal Committente dovrà essere nel formato elettronico indicato da PayClick. L'eventuale modifica di tale formato è di competenza esclusiva di PayClick, potrà essere effettuata in qualunque momento da PayClick, non potrà essere intesa come causa di inadempimento delle presenti Condizioni Generali e pertanto non darà diritto alla risoluzione dell'Ordine e delle presenti Condizioni Generali da parte del Committente. Il Committente si impegna a consegnare il materiale richiesto entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento dell'accettazione dell'Ordine da parte di PayClick. Qualora l'Ordine non venisse evaso a causa del mancato o ritardato invio del materiale da parte del Committente, quest'ultimo sarà comunque tenuto all'integrale pagamento dell'Ordine stesso anche a titolo di penale.
6. Per l'incarico di servizi di programmazione di campagne pubblicitarie, Payclick potrebbe avvalersi di terze parti, la cui attività (es. pubblicazione annunci su canali online) è subordinata all'approvazione insindacabile di PayClick.
7. Il Committente riconosce che le date di inizio e fine previste dall'Ordine per la programmazione della Campagna Pubblicitaria hanno valore indicativo e che le stesse potranno essere soggette a variazioni, derivanti da esigenze tecniche e/o commerciali di programmazione generale, stabilite ad insindacabile giudizio di PayClick. Qualora si dovessero verificare variazioni nelle pubblicazioni delle inserzioni della Campagna Pubblicitaria, queste non daranno diritto alla risoluzione dell'Ordine e delle presenti Condizioni Generali né ad eventuali indennizzi di sorta.
8. L'Ordine non eseguito nel termine concordato dalle Parti per causa di forza maggiore, dà diritto al Committente di richiedere il rimborso degli eventuali importi già anticipati o versati in eccedenza rispetto al costo della pubblicità eseguita escluso ogni altro risarcimento. Qualora la pubblicazione venisse interrotta, soppressa o comunque non effettuata per cause indipendenti dalla volontà di PayClick, l'Ordine dovrà intendersi privo di efficacia tra le parti, senza diritto ad indennità o importo a titolo di risarcimento.
9. Il Committente si impegna a collaborare allo scopo di fornire a PayClick tutta l'assistenza, le informazioni, le strutture ed, eventualmente, le opportune direttive, necessarie per la migliore esecuzione delle prestazioni oggetto della Campagna Pubblicitaria.
10. Il Committente dichiara di conoscere ed accetta espressamente il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, impegnandosi a conformarsi alle decisioni dei Giurì e del Comitato di Controllo.
11. Al Committente è riconosciuta la facoltà di recesso dall'acquisto dello spazio pubblicitario oggetto della Campagna Pubblicitaria, se comunicato a mezzo lettera raccomandata con un preavviso minimo di quindici giorni rispetto alla data di pubblicazione dell'inserzione, con l'addebito di una somma pari al 30% dell'importo dello spazio rinunciato calcolato al prezzo del listino in vigore alla data del recesso a titolo di multa penitenziaria.
12. Al Committente non viene riconosciuto alcun diritto di esclusiva.
13. Ciascuna delle Parti si impegna ad operare in conformità del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni. L'informativa privacy è disponibile all'indirizzo [www.payclick.it/uploads/gdpr/Informativa\\_clienti\\_ClickADV\\_v1.1.pdf](http://www.payclick.it/uploads/gdpr/Informativa_clienti_ClickADV_v1.1.pdf)
14. Le Parti si impegnano, sottoscrivendo l'Ordine e le presenti Condizioni Generali, a non divulgare a terzi, anche successivamente alla scadenza dello stesso, alcuna informazione relativa ai contenuti dell'Ordine e delle presenti Condizioni Generali, nonché ogni altra informazione relativa all'attività dell'altra Parte. Gli impegni di cui al presente articolo non proibiscono a ciascuna delle Parti di comunicare informazioni riservate ai componenti dei propri organi sociali, ai propri dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni riservate sia necessaria ai fini dell'Ordine. Gli impegni assunti in forza di quanto detto sopra, rimarranno in vigore nonostante la conclusione dell'Ordine stesso e comunque per un periodo successivo di altri due anni a partire dalla data di scadenza dell'Ordine.
15. La precedente regola non trova applicazione qualora le informazioni debbano essere rivelate per legge, per un ordine dell'Autorità Giudiziaria competente, su richiesta di un'autorità governativa ovvero per far valere un diritto. In tal caso la Parte che detenga le informazioni dovrà, consentendolo la legge, informare l'altra Parte tempestivamente (se possibile prima di fare la rivelazione) e deve fare tutto quanto sia ragionevolmente possibile per ottenere un trattamento confidenziale di tali informazioni. Alla data di scadenza dell'Ordine, o nel caso in cui una delle due Parti receda prima della data di scadenza, sarà obbligo di ciascuna delle Parti di restituire all'altra tutti i documenti contenenti informazioni riservate di cui è venuta in possesso.
16. Ai fini della corrispondenza del numero di inserzioni pubblicitarie diffuse con quelle indicate nell'Ordine, farà fede quanto risulterà dai sistemi informatici di PayClick. Non sarà quindi possibile per il Committente sollevare alcuna contestazione o obiezione in merito.
17. I documenti elettronici, conservati nei sistemi informatici di PayClick, ivi comprese le e-mail, saranno ammessi come prova delle comunicazioni avvenute tra le Parti.
18. Il Committente si impegna a manlevare PayClick da qualsivoglia pretesa creditoria, risarcitoria, indennitaria e/o sanzionatoria derivante dalla violazione di diritti, facoltà, ragioni di soggetti pubblici o privati, in ogni caso tenendo indenne PayClick da ogni richiesta comunque connessa e/o dipendente ad un utilizzo del traffico ottenuto per mezzo della Campagna Pubblicitaria programmata da PayClick, improprio o non conforme alle leggi e/o regolamenti e/o a qualunque disposizione nazionale e/o internazionale disciplinante il settore, anche assumendosi tutti gli oneri connessi alla gestione di eventuali contenziosi promosse nei confronti di PayClick per fatto e colpa del Committente. Resta comunque inteso che PayClick avrà il diritto di scegliere i legali cui affidare la difesa in tali fattispecie e che il Committente si farà carico dei relativi costi e spese.
19. Il Committente riconosce di non aver alcun diritto e/o pretesa nei confronti di PayClick o suoi aventi causa relativamente alle banche dati e ai dati ivi contenuti che saranno utilizzati da PayClick per fornire il servizio richiesto dal Committente. Il Committente riconosce dunque che PayClick è titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alle predette banche dati nonché ai marchi e segni distintivi, tra cui il marchio "PayClick", apposto sul messaggio.
20. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei

21. dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.
22. Tutte le controversie relative all'Ordine e/o alle presenti Condizioni Generali, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Data, \_\_\_\_\_

FIRMA e Timbro cliente per accettazione

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. par. 5 (pagamento integrale nel caso di mancato o ritardato invio del materiale); par. 5 (variazioni nelle pubblicazioni); par 6 (approvazione PayClick su pubblicazione); par. 7 (variazioni nelle pubblicazioni); par. 8 (rinuncia ad indennità); par. 10 (accettazione del C.A.P.); par. 16 e par. 17 (valenza probatoria dei sistemi informatici); par. 18 (manleva); par. 20 (limitazioni di responsabilità in relazione al servizio D.E.M.); par. 21 (foro competente).

FIRMA e Timbro cliente per accettazione